



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CONVENZIONE

TRA

L'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS** con sede in Roma, Via Puglie, 23 (C.F. 97113690586), in seguito denominata “Agenzia”, nella persona del Presidente Dott. Luca Coletto, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

E

Il **Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie - COGEAPS** con sede in via Cola di Rienzo n. 212, 00192, Roma (C.F.07728521001), costituito dalle Federazioni, Consigli/Associazioni Nazionali degli Ordini e Collegi professionali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), Medici Veterinari (FNOVI), Farmacisti (FOFI), Biologi (ONB), Chimici (CNC), Infermieri (IPASVI), Ostetriche (FNCO), Psicologi (CNP), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCTSRM), nonché le Associazioni professionali previste dalle disposizioni vigenti (legge 251/2000 ed eventuali integrazioni), dell’Area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, in seguito denominato “Consorzio”, rappresentato dal Presidente medesimo, dott. Sergio Bovenga;

PREMESSE

VISTO l’art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che, nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “*di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e s.m.i. titolato “Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.” (GU n.96 del 27-4-1998);

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 2001, con il

quale è stato approvato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO l'art. 2 comma 357 e segg. della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che ha ridenominato l'Amministrazione in "Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2013 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 (G.U. 20 dicembre 2013, n. 298) che ha approvato le modificazioni al citato Regolamento dell'Agenzia, in attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. del 23 agosto 2016 di nomina del Presidente di AGENAS, registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2016;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (rispettivamente Rep. Atti n. 199/CU del 16 dicembre 1999 - Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003 - Rep atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

TENUTO CONTO degli indirizzi programmatici dell'Agenzia approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 marzo 2015, sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera g) del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - approvato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data del 1 Agosto 2007, (Rep. in Atti n. 168/2007) e recepito dalla Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 - è l'Ente Nazionale che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti ECM per i professionisti della Sanità;

CONSIDERATO che il Co.Ge.A.P.S., secondo le previsioni del sopra citato Accordo, è, in qualità di soggetto strumentale delle Istituzioni professionali che lo compongono la struttura di riferimento per tutti i soggetti pubblici – quali Regioni, Aziende Sanitarie, Ministero della Salute, Enti di ricerca, ASSR, ISS, Università, ISPESL, CCM – aventi specifici obblighi o funzioni e compiti in materia;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il 5 novembre 2009 (Rep. in Atti n. 192/2009), concernente *"Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, i liberi professionisti"* ove si stabilisce che *"il provider deve (...) trasmettere per via informatica i crediti agli organismi/ente accreditante e, in contemporanea, al Co.Ge.A.P.S. quale organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai*

professionisti, che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”;

VISTO il successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il 19 aprile 2012, che reca la disciplina concernente *“Il sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento del Provider - Albo Nazionale dei Provider - Crediti formativi triennio 2011/2013 - Ordini, Collegi e Associazioni professionali, Federazioni - Sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità - Liberi professionisti”* e ribadisce il ruolo centrale del Co.Ge.A.P.S. nell’ambito del sistema ECM, in quanto lo stesso ha il compito di fornire alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua adeguato supporto;

CONSIDERATO che, in virtù del sopra citato Accordo del 2012, il Co.Ge.A.P.S., *“nell’ambito delle funzioni di gestore dell’anagrafica nazionale dei crediti ECM, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema ECM”;*

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, (Rep. in atti 14/CSR/2017) recante la disciplina della Formazione Continua nel settore “Salute”, ove si stabilisce, ai sensi dell’art. 22, che *“1. Il Co.Ge.A.P.S. gestisce l’anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari, raccogliendo dai provider i report delle partecipazioni E.C.M.; fornisce gli strumenti ad Ordini, Collegi ed Associazioni professionali e, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad associazioni professionali, alla Commissione nazionale, per certificare l’adempimento dell’obbligo formativo dei professionisti sanitari. Il Co.Ge.A.P.S. fornisce supporto tecnico informatico alla Commissione nazionale anche al fine della costruzione e gestione del dossier formativo individuale e di gruppo” (...)* *“3. Il Co.Ge.A.P.S., nell’ambito delle funzioni di gestore dell’anagrafica nazionale dei crediti, ha la funzione istituzionale di studio del modello integrato di anagrafe dei crediti al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali e per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M.” (...)* *“4. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali, nel ruolo di garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua, si avvalgono dell’anagrafe nazionale gestita dal CO.Ge.A.P.S. per attestare e certificare il percorso formativo dei propri iscritti” (...)* *“5. La Commissione nazionale si avvale dell’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S. per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni” (...)* *“10. Il Co.Ge.A.P.S. garantisce a ogni singolo professionista sanitario l’accessibilità tramite un portale informatico all’anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari” (...)* *“11. Il Co.Ge.A.P.S. rende disponibile ad Ordini, Collegi, Associazioni professionali e alla Commissione nazionale strumenti di gestione dei crediti E.C.M. individuali e strumenti per la gestione di esoneri ed esenzioni”;*

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la formazione continua, ai sensi dell'art. 22, comma 12, dell'Accordo da ultimo richiamato, *“definisce e programma le attività attribuite al Co.Ge.A.P.S. i cui corrispettivi sono definiti con appositi atti convenzionali tra Age.na.s. e Co.Ge.A.P.S.”*;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale, nella seduta del 9 marzo 2017, ha preso atto della scadenza, in data 1° giugno 2017, della convenzione tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S. avente ad oggetto *“il mantenimento in esercizio e la prosecuzione del sistema sperimentale di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione a fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM per flussi di partecipazione, ivi compresi i professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non “ordinate”, e la predisposizione sperimentale della gestione e dello sviluppo dei dossier formativi”* e ha richiesto all'Agenzia la stesura di una nuova convenzione tra Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S., individuando le relative attività, anche al fine di evitare l'interruzione delle attività svolte a favore dei professionisti sanitari;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale, nelle riunioni del 9 marzo 2017 e del 12 luglio 2017, in applicazione dell'art. 22, comma 12 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, ha definito e programmato le attività attribuite al Co.Ge.A.P.S., approvando il testo della convenzione fra il Co.Ge.A.P.S. e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il relativo corrispettivo;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 19 Aprile 2016, n.50 e s.m.i, potendo escludere forme di concorrenza per motivi tecnici poiché il Co.Ge.A.P.S. è l'organismo che, secondo le previsioni normative sul punto sopra richiamate, gestisce l'Anagrafe Nazionale dei crediti ECM per i professionisti della sanità e che, di fatto, individua il numero maggiormente rappresentativo delle figure professionali che operano nell'ambito sanitario e, conseguentemente, è l'unico soggetto economico in grado di attuare il progetto oggetto del presente contratto, in quanto detiene le anagrafiche di tutte le professioni operanti in ambito sanitario;

VISTO lo Statuto del Co.Ge.A.P.S. e, in particolare, l'articolo 2, dal quale risulta che il Consorzio *“non ha scopo di lucro ed è il Gestore dell'Anagrafe Nazionale dei crediti formativi ECM (...) e, nell'ambito del quale sono individuate le attività che il Consorzio è chiamato a svolgere;*

RITENUTO NECESSARIO, al fine di dar seguito a quanto previsto dall' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 2 febbraio 2017, nonché a quanto stabilito dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, stipulare una convenzione con il Co.Ge.A.P.S. per assicurare la regolare prosecuzione delle attività volte al mantenimento in esercizio e all'evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione dei dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM, ivi compresi i dati relativi ai professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non “ordinate”, e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della collaborazione in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione della presente convenzione sono disciplinate negli articoli di seguito riportati, nel Piano Operativo allegato e mediante documenti attuativi realizzati con atti successivi e separati che, approvati con scambio di note formali tra le parti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto *“il mantenimento in esercizio e la evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM, ivi compresi i dati relativi ai professionisti esercenti professioni sanitarie regolamentate ma non “ordinate”, e la predisposizione degli strumenti utili alla gestione e allo sviluppo dei dossier formativi”*.
2. Nello specifico, il Consorzio assicura lo svolgimento delle seguenti attività così come indicate nel Piano operativo di cui all'allegato 1:
 - A) Raccolta dei *report* delle partecipazioni ECM nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i professionisti sanitari.
L'acquisizione dei *file* firmati dei *report*, da parte dei *provider*, avviene:
 - (1) tramite *web service* dall'Agenzia e dagli enti accreditanti convenzionati con l'Agenzia;
 - (2) tramite *web service* da parte delle Regioni che inoltrano i *file* per conto dei propri *provider*;
 - (3) tramite *upload* sulla pagina *web*, da parte dei *provider* che inoltrano direttamente i *file*.
 - B) Raccolta dei dati relativi ai crediti mancanti e non trasmessi dai *provider*. Inserimento manuale dei dati relativi ai crediti mancanti, da parte del Consorzio, a favore di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Segreteria ECM con riguardo specifico ai professionisti non iscritti ad Associazioni professionali.
 - C) Predisposizione degli strumenti utili a certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari, a favore di:
 - (1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;

(2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.

D) Gestione dei dati relativi a crediti individuali, esoneri ed esenzioni. Predisposizione degli strumenti utili a gestire tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni, autoformazione, sperimentazioni cliniche, esoneri, esenzioni, esoneri speciali per eventi naturali, in favore di:

(1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;

(2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.

Il Consorzio svolgerà, inoltre, attività di *back office* per i professionisti sanitari, tramite un *call center* operativo via *e-mail* e telefono, nonché funzioni di supporto amministrativo agli enti certificatori con riferimento alle specifiche richieste dei professionisti sanitari.

E) Sviluppo degli strumenti utili alla costruzione del *dossier* formativo individuale e di gruppo, secondo quanto deciso dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

F) Attività informativa e formativa a favore di Ordini, Collegi e Associazioni professionali. L'attività si svolgerà sul territorio nazionale, anche tramite la partecipazione ad eventi informativi.

G) Predisposizione degli strumenti utili a garantire ad ogni singolo professionista sanitario l'accessibilità, tramite un portale informatico, all'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari. Il portale dovrà prevedere e funzionare anche mediante avvisi automatici a favore dei professionisti sanitari al verificarsi di determinate condizioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cd "certificabilità" e lo stato del debito formativo).

H) Predisposizione degli strumenti utili allo studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali, nonché per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M. e analisi dei fabbisogni. Supporto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione, con particolare riferimento alle attività di definizione del fabbisogno regionale dei professionisti sanitari.

I) Acquisizione, senza oneri aggiuntivi per le parti, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati individuali dei professionisti, opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione

J) Supporto alle attività della Commissione Nazionale per la formazione continua anche mediante la partecipazione tecnica ai gruppi di lavoro e alle attività delle Sezioni.

3. L'Agenzia può fornire, su richiesta del Consorzio approvata dalla Commissione nazionale, il proprio supporto alle attività di *back office* via *e-mail*, di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma, mediante collaboratori, nel numero massimo di cinque ed entro i limiti delle risorse

destinate a tale scopo dall’Agenzia, individuati secondo le modalità di cui all’art. 5 della presente convenzione. La richiesta deve altresì contenere i profili professionali necessari per lo svolgimento delle suddette attività.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. Il Consorzio è direttamente responsabile della esatta realizzazione delle attività, previste e dettagliatamente descritte nel Piano Operativo, allegato alla presente convenzione e parte integrante della stessa.
2. Il Consorzio si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente convenzione secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nella presente convenzione e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Il Consorzio si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale come previsto nel piano operativo e come risultante dalle eventuali indicazioni successive concordate nel Comitato paritetico di cui al successivo art. 8, nonché a dare immediata comunicazione all’Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della convenzione.
4. Il Consorzio, al fine di realizzare le attività oggetto della presente convenzione, non può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private, salvo che abbia ottenuto una preventiva autorizzazione in tal senso, da richiedere con nota formale indirizzata al Direttore Generale dell’AGENAS.
5. In caso di inadempimento di quanto stabilito nel precedente comma 4, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Articolo 4

(Obblighi e Responsabilità)

1. Il Consorzio si impegna ad eseguire le attività di cui all’articolo 2 operando in costante collegamento con l’Agenzia, uniformandosi alle indicazioni che la Commissione Nazionale per la formazione continua come previsto nel piano operativo e come risultante dalle eventuali indicazioni successive concordate nel Comitato paritetico di cui al successivo art. 8, rispettando i costi descritti nel Piano Operativo.
2. L’Agenzia è sollevata da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro stipulati dal Consorzio, comunque connesse alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere o responsabilità possono essere posti a carico dell’Agenzia, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.
3. Il Consorzio garantisce:
 - di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica;
 - che il personale impiegato si uniforma ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Articolo 5

(Esecuzione e realizzazione delle attività)

1. L’Agenzia, per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 2, comma 3, della presente convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, dell’articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 e degli artt. 9 e seguenti del regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, iscritti all’Albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l’Agenzia valuta e seleziona i collaboratori nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 11 del Regolamento di amministrazione e del personale, nonché secondo quanto previsto dal “*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento del nuovo albo degli esperti e dei collaboratori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2014 e ss.mm.ii. ed aggiornato con delibera consiliare n. 16 del 10 giugno 2016, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nell’esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
3. Per le finalità istituzionali del presente Accordo, l’Agenzia si riserva di attivare ogni altra utile iniziativa volta a rafforzare le capacità di intervento dei professionisti impegnati e/o da impegnare nelle attività di cui trattasi.
4. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi della presente convenzione, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 6

(Responsabili)

1. Il responsabile delle attività previste in convenzione per l’Agenzia è il Direttore Generale.
2. L’Agenzia indica quale responsabile scientifico delle attività oggetto della presente convenzione il Segretario della Commissione Nazionale della formazione continua, Dott. Marco Maccari, che assicura il collegamento scientifico ed operativo con il responsabile scientifico del Consorzio.
3. Il Consorzio indica quale responsabile scientifico delle attività oggetto della presente convenzione il dott. Sergio Bovenga. Il responsabile scientifico del Consorzio dirige e coordina l’attuazione delle attività di cui al precedente articolo 2 e ne è responsabile. Il responsabile scientifico, inoltre, individua il responsabile tecnico-informatico delle attività di cui all'articolo 2, i consulenti scientifici e quant’altro necessario, nel rispetto dei vincoli di *budget* assegnati al Consorzio.
4. L’Agenzia indica quale responsabile amministrativo il Dirigente cui afferisce la responsabilità dell’Area Risorse umane, Organizzazione e Bilancio (R.O.B.) dell’AGENAS, dott.ssa Maria Cristina Giani.

5. Il Consorzio indica quale responsabile amministrativo il Tesoriere del Consorzio, dott. Pierpaolo Pateri. Il responsabile amministrativo del Consorzio gestisce la rendicontazione e sottoscrive le relazioni economiche di cui ai successivi articoli.
6. L'Agenzia e il Consorzio si riservano il diritto di identificare altri responsabili rispetto a quelli indicati nel presente articolo.

Articolo 7

(Penali)

Nel caso in cui il COGEAPS non dovesse attenersi a quanto previsto nel piano operativo e come risultante dalle eventuali indicazioni successive concordate nel Comitato paritetico di cui al successivo art. 8, su indicazione della Commissione Nazionale per la formazione continua, previa diffida da parte del Segretario della Commissione medesima, sarà applicata una penale pari, al massimo, al 5% dell'importo complessivo della presente convenzione.

Articolo 8

(Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico)

1. Per la corretta esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione, con particolare riferimento agli specifici compiti previsti dai successivi articoli, nonché per le eventuali attività di conciliazione tra le parti relativamente a interpretazioni, applicazioni o esecuzioni della presente convenzione, è istituito, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia, un Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico. Il Comitato è così composto:
 - a) un Presidente e un componente nominati dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua;
 - b) il responsabile del supporto amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la formazione continua;
 - c) due componenti designati dal Direttore Generale dell'Agenzia;
 - d) il Presidente del Co.Ge.A.P.S.;
 - e) il responsabile tecnico-informatico e tre componenti designati dal Consorzio.
2. Il Presidente del Comitato nomina tra il personale di AGENAS il Segretario, che avrà, tra l'altro, il compito di redigere il verbale di ogni seduta e di trasmetterlo in visione a tutti i componenti del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico.
3. Il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto decide il Presidente.
4. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede dell'Agenzia.
5. I componenti del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. Il rimborso delle predette somme è a carico del Consorzio.

Articolo 9

(Durata)

1. La convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Entro detto termine di efficacia, il Consorzio dovrà assicurare l'attività e la collaborazione descritte nel Piano Operativo.

Articolo 10

(Proroga e Risoluzione Anticipata)

1. Il termine per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 potrà essere prorogato dall'Agenzia, sentito il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, per un periodo non superiore a sei mesi su formale, motivata e documentata richiesta inoltrata dal responsabile scientifico del Consorzio entro novanta giorni antecedenti la data di scadenza naturale della convenzione.
2. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità e d'opportunità, non costituisce motivo di maggiorazione del corrispettivo indicato all'articolo 15.
3. L'Agenzia può riservarsi la facoltà di risolvere la presente convenzione, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che il Consorzio abbia nulla a pretendere oltre gli effettivi documentati costi sostenuti fino al momento della risoluzione del rapporto.

Articolo 11

(Proposte Economiche e Tecniche Periodiche)

1. Il Consorzio dovrà trasmettere, ogni nove mesi di attività, una Proposta Economica e Tecnica, nell'ambito della quale saranno dettagliatamente descritte le attività e i costi che saranno sostenuti nel periodo di riferimento, nel rispetto dei limiti di tempo e spesa definiti nei successivi articoli e nel Piano Operativo.
2. La Proposta dovrà essere sottoscritta dal Presidente del Consorzio e potrà essere attuata esclusivamente a seguito dell'accettazione della stessa da parte del Direttore Generale dell'Agenzia, previo parere favorevole del Responsabile del Supporto amministrativo-gestionale, Segretario della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Articolo 12

(Relazioni Economiche e Tecniche Periodiche)

1. Il Consorzio dovrà relazionare all'Agenzia il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, trasmettendo, ogni nove mesi, apposite relazioni economiche che contengano dettagliata indicazione dei costi effettivamente sostenuti, unitamente a specifiche relazioni tecniche in riferimento alle attività effettivamente espletate e ai risultati conseguiti, conformemente alle previsioni contenute nel Piano Operativo e nelle Proposte di cui al precedente articolo.
2. Entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di scadenza della presente convenzione, il Consorzio dovrà trasmettere, oltre alle relazioni economiche e tecniche relative all'ultimo periodo, una relazione finale, tecnica ed economica, esplicativa di tutto il lavoro svolto.
3. Le relazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia agenas@pec.agenas.it, entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui la presentazione delle relazioni di cui ai precedenti commi non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà dell'Agenzia concedere una proroga, previa formale e motivata richiesta da parte del Presidente del Consorzio.
5. L'eventuale ritardo sugli adempimenti previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di una penale in misura proporzionale al ritardo e/o inadempimento e, comunque, non inferiore al 5% del corrispettivo del periodo di riferimento, da far valere sugli importi di cui al successivo articolo 13.
6. Tutta la documentazione prodotta delle attività di cui al presente articolo è di proprietà di AGENAS.

Articolo 13

(Corrispettivo)

1. L'importo stabilito per le attività oggetto della presente convenzione, fino alla cui concorrenza potrà essere erogato il corrispettivo da parte dell'Agenzia, è pari ad euro 1.050.000,00 (un milione e cinquantamila/00) ridotto a euro 1.029.000,00 (un milione e ventinovemila/00), per effetto del miglioramento del prezzo pari al 2% dell'importo contrattuale dovuto all'esonero del deposito cauzionale definitivo. Tale importo è comprensivo di IVA, qualora dovuta, e di ogni e qualsiasi spesa relativa a materiale impiegato, mezzi d'opera, prestazioni e quant'altro si renda necessario ai fini dello svolgimento delle attività.
2. Il Consorzio renderà al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico le attività svolte e i relativi costi sostenuti in proprio tramite dichiarazioni di spesa in cui saranno valorizzati gli apporti in giornate-uomo, l'uso di mezzi tecnici, di mezzi consumabili, di beni e servizi destinati allo svolgimento delle attività. Le dichiarazioni di spesa dovranno essere sottoscritte dai rispettivi responsabili delle attività rendicontate.
3. Il Consorzio dovrà tempestivamente indicare al Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico lo stato di avanzamento degli adempimenti assunti mediante le relazioni di cui agli articoli precedenti; il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico trasmetterà al Comitato di Valutazione, di cui al successivo articolo, la relativa documentazione unitamente al proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento dell'adempimento previsto alla scadenza. Ai fini della trasmissione degli atti al Comitato di Valutazione per gli adempimenti di competenza, il Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico esprime un parere in merito al regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
4. Il pagamento della somma complessiva verrà disposto mediante versamento della stessa o bonifico bancario, completo di CIG, IBAN IT18T0623003202000056723372, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza Ag.1 00192 Roma, via Cola di Rienzo 23/D, intestato al Consorzio con i tempi di seguito stabiliti:
 - a) il 20% dell'importo totale sarà erogato alla comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inizio dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2;
 - b) le successive 4 rate, pari ciascuna al 20% dell'importo totale, saranno erogate per ciascun periodo di riferimento, previo parere positivo del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico e del Comitato di Valutazione sulle relazioni di cui all'articolo 12.

5. Il Consorzio ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e di trasmetterne, su eventuale richiesta dell'Agenzia, copia conforme all'originale (fatture, ricevute fiscali, provvedimenti di impegno, mandati di pagamento, ecc.).
6. L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile all'Agenzia medesima.

Articolo 14

(Comitato di Valutazione)

1. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia è istituito un Comitato di Valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nell'ambito del Piano Operativo, allegato alla presente convenzione. Il Comitato di Valutazione è formato dai seguenti cinque componenti:
 - il Dirigente cui afferisce la responsabilità dell'Area Risorse umane, Organizzazione e Bilancio (R.O.B.) dell'Agenzia o un suo delegato, in qualità di Presidente;
 - quattro componenti individuati fra il personale in servizio presso l'Agenzia, di cui uno in qualità di segretario.
2. Il Comitato di Valutazione ha il compito di rendere il proprio parere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico, della documentazione e del parere di cui al precedente articolo, ai fini del pagamento di cui al precedente articolo.
3. Di ogni seduta del Comitato di Valutazione è redatto verbale a cura del segretario.

Articolo 15

(Procedure di acquisizione chiarimenti)

1. Nel caso in cui le relazioni di cui al precedente art. 12 commi 1 e 2 non consentano ai Comitati, ciascuno per la parte di competenza, di comprendere lo stato di avanzamento delle attività e/o l'effettiva entità delle spese sostenute, ciascun Comitato ha la facoltà di chiedere chiarimenti al Consorzio.
2. Nel caso in cui le risposte a tali chiarimenti non siano ritenute esaustive, ciascun Comitato, tramite il proprio Presidente, sottoporrà i propri rilievi, allegando le eventuali osservazioni prodotte per iscritto dal Consorzio, alla Commissione Nazionale per la formazione continua, che può decidere, sulla base della proposta del Comitato, di non corrispondere totalmente o parzialmente i corrispettivi relativi alle attività oggetto di contestazione.

Articolo 16

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali proposte di modifica e/o integrazioni alle attività di cui all'articolo 2, fermo restando il corrispettivo previsto all'art. 13, dovranno essere sottoposte dalla parte proponente all'assenso dell'altra parte e del Comitato Paritetico Tecnico-Scientifico e, ove approvate, diverranno parte integrante della presente convenzione.

Articolo 17

(Riservatezza e Trattamento dei dati)

1. I risultati dell'attività oggetto della presente convenzione potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Agenzia e dal Consorzio, per i loro fini istituzionali e per gli usi consentiti dalla legge.
2. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito della presente collaborazione non potranno essere divulgati prima della eventuale autorizzazione da parte della Commissione Nazionale per la formazione continua.
3. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Agenzia autorizza il Consorzio ad accedere alle informazioni ed agli atti inerenti la presente convenzione in disponibilità alla Commissione Nazionale per la formazione continua ed il Consorzio autorizza l'Agenzia ad accedere alle informazioni ed agli atti inerenti la presente convenzione in disponibilità al Consorzio medesimo.
4. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii.
5. L'Agenzia prende e dà atto, ad ogni conseguente effetto di legge, che le soluzioni progettuali del Consorzio sono tutelate dalla normativa sulla protezione delle opere dell'ingegno.
6. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa, per la durata di cui all'articolo 9.
7. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente convenzione. A tal fine le Parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti il modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi (Allegato 2). Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
8. Il trattamento di dati personali ad opera delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si precisa che i titolari del trattamento dei dati personali sono l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ed il Consorzio; i Responsabili del trattamento sono, per l'Agenzia, l'Ing. Giulio Siccardi, per il Consorzio dott. Matteo Cestari.

Articolo 18

(Interessi)

1. Il Consorzio riconosce che la presente convenzione è interamente regolata dalle condizioni odierne sottoscritte e dalle disposizioni della Contabilità Generale dello Stato di cui ai RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23 Maggio 1924 e ss.mm. e ii, nonché dal D.Lgs. 19 Aprile 2016, n.50 e ss.mm. e ii. Le norme del Codice Civile saranno applicate se non in contrasto con quelle appena elencate.
2. In particolare, il Consorzio non potrà chiedere interessi di qualsivoglia natura o entità a causa del trascorrere del tempo dalla data di emissione della fattura a quella di effettiva percezione del credito in conseguenza di adempimenti burocratici di controllo e di accertamento della spesa effettuati dall’Agenzia a norma di legge, regolamento e ordinamento interno, se non nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia (D.Lgs. n.231 del 9 Ottobre 2002).

Articolo 19

(Codice Unico di Progetto)

Le Parti, in riferimento alla legge 136/2010 che stabilisce che «ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto», devono indicare in tutta la documentazione amministrativo-contabile riguardante il progetto il codice CUP rilasciato dal CIPE ed indicarlo anche nella prima pagina della presente Convenzione.

Articolo 20

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. Le Parti dichiarano, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia”), di essersi uniformate all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato anche nella dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (allegato 3).
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione della presente convenzione.

Articolo 21

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 22

(Imposta di registro)

1. Le spese di copia, bollo e l'imposta di registro relative alla presente convenzione sono a carico del Consorzio ai sensi della Legge n. 790 del 27 Dicembre 1975.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento delle sopra indicate spese sarà consegnata dal Consorzio all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Articolo 23

(Esonero deposito cauzionale)

Il Consorzio è esonerato dal prestare deposito cauzionale definitivo come previsto dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 19 Aprile 2016, n. 50, avendo apportato al corrispettivo previsto un miglioramento del prezzo del 2% (pari a euro 21.000,00), come previsto dall'articolo 13.

Articolo 24

(Norma finale)

1. La presente convenzione è redatta in quattro originali di cui uno per l'Agazia, uno per il Consorzio e due per l'Ufficio del Registro.
2. La presente convenzione consta di ventiquattro articoli, redatti in quindici pagine

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente

Dott. Luca Coletto

(firmato con firma elettronica qualificata)

Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie

Il Presidente

Dott. Sergio Bovenga

(firmato con firma elettronica qualificata)

PIANO OPERATIVO

In virtù dell'esperienza maturata con le precedenti convenzioni e delle attività da realizzare nell'interesse del sistema ECM, secondo le previsioni degli Accordi Stato-Regioni regolanti la materia, si definiscono nel dettaglio le attività oggetto della presente convenzione:

- A) Raccolta dei *report* delle partecipazioni ECM nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i professionisti sanitari.
L'acquisizione dei *file* firmati dei *report*, da parte dei *provider*, avviene:
(1) tramite *web service* dall'Agenzia e dagli enti accreditanti convenzionati con l'Agenzia;
(2) tramite *web service* da parte delle Regioni che inoltrano i *file* per conto dei propri *provider*;
(3) tramite *upload* sulla pagina *web*, da parte dei *provider* che inoltrano direttamente i *file*.
- B) Raccolta dei dati relativi ai crediti mancanti e non trasmessi dai *provider*. Inserimento manuale dei dati relativi ai crediti mancanti, da parte del Consorzio, a favore di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Segreteria ECM con riguardo specifico ai professionisti non iscritti ad Associazioni professionali.
- C) Predisposizione degli strumenti utili a certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari, a favore di:
(1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;
(2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.
- D) Gestione dei dati relativi a crediti individuali, esoneri ed esenzioni. Predisposizione degli strumenti utili a gestire tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni, autoformazione, sperimentazioni cliniche, esoneri, esenzioni, esoneri speciali per eventi naturali, in favore di:
(1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;
(2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.
Il Consorzio svolgerà, inoltre, attività di *back office* per i professionisti sanitari, tramite un *call center* operativo via *e-mail* e telefono, nonché funzioni di supporto amministrativo agli enti certificatori con riferimento alle specifiche richieste dei professionisti sanitari.
- E) Sviluppo degli strumenti utili alla costruzione del *dossier* formativo individuale e di gruppo, secondo quanto deciso dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
- F) Attività informativa e formativa a favore di Ordini, Collegi e Associazioni professionali. L'attività si svolgerà nel territorio nazionale, anche tramite la partecipazione ad eventi informativi.
- G) Predisposizione degli strumenti utili a garantire ad ogni singolo professionista sanitario l'accessibilità, tramite un portale informatico, all'anagrafe nazionale dei crediti formativi

E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari. Il portale dovrà prevedere e funzionare anche mediante avvisi automatici a favore dei professionisti sanitari al verificarsi di determinate condizioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cd “certificabilità” e lo stato del debito formativo).

- H) Predisposizione degli strumenti utili allo studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali, nonché per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M. e analisi dei fabbisogni. Supporto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione, con particolare riferimento alle attività di definizione del fabbisogno regionale dei professionisti sanitari.
- I) Acquisizione, senza oneri aggiuntivi per le parti, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati individuali dei professionisti, opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione.
- J) Supporto alle attività della Commissione Nazionale per la formazione continua anche mediante la partecipazione tecnica ai gruppi di lavoro e alle attività delle Sezioni.

Attività A

Raccolta dei *report* delle partecipazioni ECM nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM riconosciuti a tutti i professionisti sanitari.

L'acquisizione dei *file* firmati dei *report*, da parte dei *provider*, avviene:

- (1) tramite *web service* dall'Agenzia e dagli enti accreditanti convenzionati con l'Agenzia;
- (2) tramite *web service* da parte delle Regioni che inoltrano i *file* per conto dei propri *provider*;
- (3) tramite *upload* sulla pagina *web*, da parte dei *provider* che inoltrano direttamente i *file*.

Attività B:

Raccolta dei dati relativi ai crediti mancanti e non trasmessi dai *provider*. Inserimento manuale dei dati relativi ai crediti mancanti, da parte del Consorzio, a favore di Ordini, Collegi, Associazioni professionali e Segreteria ECM con riguardo specifico ai professionisti non iscritti ad Associazioni professionali.

L'attività di raccolta dei dati relativi ai crediti mancanti e non trasmessi dai *provider* dovrà essere effettuata attraverso l'archiviazione, da parte del Consorzio, in un database che riporti le informazioni contenute dal tracciato unico. Tali informazioni dovranno essere messe a disposizione dei sopra citati soggetti all'interno di un applicativo web con un'apposita area riservata che consenta specifiche funzioni di interrogazione dei dati raccolti.

Attività C:

Predisposizione degli strumenti utili a certificare l'adempimento dell'obbligo formativo dei professionisti sanitari, a favore di:

- (1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;
- (2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.

Dovrà essere messo a disposizione dei professionisti sanitari un applicativo web con un'area riservata dove poter verificare l'adempimento dell'obbligo formativo e dove poter effettuare la richiesta dell'attestazione/certificazione. I sopra citati soggetti avranno a loro volta un'omologa area riservata dove poter accettare la richiesta di attestazione/certificazione da parte del professionista sanitario e mettere a disposizione il documento di attestazione/certificazione.

Attività D:

Gestione dei dati relativi a crediti individuali, esoneri ed esenzioni. Predisposizione degli strumenti utili a gestire tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni, autoformazione, sperimentazioni cliniche, esoneri, esenzioni, esoneri speciali per eventi naturali, in favore di:

- (1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali;

- (2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali.

Il Consorzio svolgerà, inoltre, attività di *back office* per i professionisti sanitari, tramite un *call center* operativo via *e-mail* e telefono, nonché funzioni di supporto amministrativo agli enti certificatori con riferimento alle specifiche richieste dei professionisti sanitari.

Dovrà essere messo a disposizione dei professionisti sanitari e dei sopra citati soggetti un applicativo web con un'area riservata, dove poter effettuare il monitoraggio e la gestione dei crediti individuali, esoneri ed esenzioni.

Attività E:

Sviluppo degli strumenti utili alla costruzione del *dossier* formativo individuale e di gruppo, secondo quanto deciso dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Dovrà essere messo a disposizione un applicativo web con un'area riservata per i professionisti sanitari dove possa essere inserita la pianificazione formativa prevista dal dossier formativo individuale e un'area riservata per il responsabile del gruppo professionale dove poter inserire la pianificazione formativa dei professionisti facenti parte del gruppo; dovrà inoltre essere realizzato un applicativo web con un'area riservata dove poter monitorare i dossier formativi a disposizione di:

- 1) Ordini, Collegi ed Associazioni professionali
- 2) Commissione nazionale per la formazione continua, limitatamente ai professionisti sanitari appartenenti a professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni professionali

Attività F:

Attività informativa e formativa a favore di Ordini, Collegi e Associazioni professionali. L'attività si svolgerà nel territorio nazionale, anche tramite la partecipazione ad eventi informativi.

Attività G:

Predisposizione degli strumenti utili a garantire ad ogni singolo professionista sanitario l'accessibilità, tramite un portale informatico, all'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari. Il portale dovrà prevedere e funzionare anche mediante avvisi automatici a favore dei professionisti sanitari al verificarsi di determinate condizioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cd "certificabilità" e lo stato del debito formativo).

Dovrà essere messo a disposizione dei professionisti sanitari un applicativo web con un'area riservata dove poter accedere e monitorare la situazione dei crediti formativi acquisiti suddivisi per periodo formativo (anno/triennio), dove siano evidenziati i crediti utilizzabili ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo e quelli non conteggiabili (quali a titolo esemplificativo e

non esaustivo, crediti da autocertificazione oltre il 10%, crediti in qualità di reclutato oltre 1/3, eccedenza di crediti di altre tipologie e non raggiungimento del 40% dei crediti in qualità di 'partecipante'-'discente'), secondo le decisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua. All'interno dell'applicativo, dovrà essere data evidenza delle soglie minime raggiunte rispetto al totale, nonché della riduzione dei crediti a seguito del soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente e dovranno essere indicati e conteggiati gli eventuali esoneri e crediti individuali. Gli avvisi automatici compariranno all'atto dell'accesso al sistema da parte del professionista sanitario, o in un pannello dedicato all'interno dell'area profilata o potranno essere inviati via email qualora il professionista scelga tale canale di comunicazione per essere avvisato.

Attività H:

Predisposizione degli strumenti utili allo studio del modello integrato di anagrafe dei crediti, al fine di effettuare analisi statistiche per area geografica e per diverse tipologie professionali, nonché per sviluppare criteri di pianificazione, verifica e implementazione del sistema E.C.M. e analisi dei fabbisogni. Supporto alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione, con particolare riferimento alle attività di definizione del fabbisogno regionale dei professionisti sanitari.

Dovranno essere predisposte e messe a disposizione dei sopra citati soggetti specifiche soluzioni software di business-social intelligence, dove poter realizzare analisi e interrogazioni.

Attività I:

Acquisizione, senza oneri aggiuntivi per le parti, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati individuali dei professionisti, opportunamente codificati, inerenti luogo di attività, professione e disciplina esercitata, tipologia del rapporto contrattuale dei professionisti sanitari che operano nelle strutture pubbliche e private accreditate, nonché dei professionisti che operano in regime di convenzione.

L'attività di raccolta dei dati individuali dei professionisti dovrà essere effettuata dal Consorzio attraverso l'archiviazione in un database che riporti le informazioni previste da un tracciato condiviso con i sopra citati soggetti. Tali dati dovranno essere messi a disposizione dei richiamati soggetti, all'interno di un applicativo web, in un'apposita area riservata, attraverso specifiche funzioni di interrogazione.

Attività J:

Supporto alle attività della Commissione Nazionale per la formazione continua anche mediante la partecipazione tecnica ai gruppi di lavoro e alle attività delle Sezioni.

Il Co.Ge.A.P.S. si impegna a fornire un riscontro alle richieste della Commissione Nazionale per la formazione continua entro quindici giorni dalla richiesta